Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto al referendum di cui all'articolo 17 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.

(1)(2)(3)

- 2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.
- **3.** L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2010
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2014
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 15/2018